



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 48 del 10/10/2022

Programma:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS</i></p> <p><i>Programma Nazionale “Sicurezza per la Legalità” 2021-2027</i></p> <p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>ID_VIP: 8660</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza</i></p>
Autorità Procedente:	<p><i>Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
- il comma 3 secondo cui “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.*”

- il comma 3-bis secondo cui *“L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.”*
- L’art. 12, recante *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3, secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente”* e il comma 4 (come modificato dall’art.28 c.1 lett. a) della L. 108/2021), secondo cui *“L’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18”*.
- L’Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”*;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all’art. 18;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”*;
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*, novembre 2001;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE”HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - *“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”*;
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- Le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- La *“Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano”* MIBACT-2018;
- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale "Equità nella salute" 2021-2027:

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus)
- Regolamento Delegato (UE) 2014/240 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027

DATO ATTO che in relazione al principio DNSH "do no significant harm"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che "Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche" sostenendo "attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vista, inoltre, la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l'Autorità Competente per la VAS.
- Con nota del 17 luglio 2022, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Sicurezza Pubblica, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa al Programma Nazionale Sicurezza e Legalità 2021-27 e presentato istanza per l'avvio della Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006.

- Con nota prot. n. 0093360 del 27.07.2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica del Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità 2021-27, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e contestualmente, ha provveduto alla pubblicazione della documentazione e all'individuazione del responsabile del procedimento e del Gruppo istruttorio della CTVA nonché il referente dell'istruttoria stessa.
- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Sicurezza Pubblica, con nota 0034176 in data 28.07.2022, comunicava, ai soggetti con competenza ambientale, l'avvio delle consultazioni con la pubblicazione del Rapporto preliminare, redatto ai sensi del citato art. 12 del D. Lgs 152/2006, consultabile sul portale MITE, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8884/13073?Testo=&RaggruppamentoID=1041#form-cercaDocumentazione>

VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGVA	Data
1	ARPA Puglia	MiTE 0103570	25.08.2022
2	ARPACAL	MiTE-0103508	25.08.2022
3	ARPAC Campania	MiTE-0105075	31.08.2022
4	ARPA Sicilia	MiTE-0107258	06.09.2022
5	Parco Nazionale Monti Sibillini	MiTE-0113612	19.09.2022

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del *Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità 2021-2027* consiste nel:
 - o PN "Sicurezza per la Legalità" 2021-2027 - Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.

RICORDATO che Il Programma Nazionale Sicurezza e Legalità (in seguito PN "Sicurezza") intende:

- contribuire al rafforzamento della competitività e dell'innovatività dei sistemi produttivi economici attraverso interventi di digitalizzazione per il potenziamento dei sistemi di contrasto alla corruzione e alla criminalità che consentono a cittadini, imprese e altri operatori delle Regioni Meno Sviluppate (RMS) di operare in migliori condizioni di sviluppo e di crescita;
- contrastare e prevenire i fenomeni criminali attraverso investimenti mirati, basati sull'applicazione di tecnologie digitali evolute, finalizzati prioritariamente alla qualità, all'efficacia ed

all'interoperabilità dei sistemi informativi ai fini della rilevazione dei possibili fenomeni criminali, nonché della prevenzione e contrasto all'illegalità;

- porre in atto azioni i cui investimenti riguardano principalmente il completamento del processo di digitalizzazione e di interoperabilità dell'apparato pubblico coinvolto nelle attività di contrasto a fenomeni criminali o illeciti o all'uso distorto di risorse pubbliche o private, attraverso il potenziamento dei sistemi informativi, della sicurezza informatica e delle competenze digitali di cui le Amministrazioni sono dotate.

RILEVATO che il Rapporto Preliminare è stato redatto in coerenza con il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e riporta tutte le seguenti informazioni previste dall'allegato I alla Parte seconda concernenti i "Criteri per la verifica di Assoggettabilità a VAS";

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare (RP) è articolato come segue:

1) Introduzione	In questo capitolo vengono trattate le finalità del RP per la verifica di assoggettabilità a VAS del PN "Sicurezza per la Legalità"
2) Struttura del Rapporto Preliminare	In questo capitolo viene illustrata la struttura del Programma e la coerenza del Rapporto Preliminare con i Criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 152/06
3) Caratteristiche del Programma	In questo capitolo viene descritta la coerenza della struttura del RP e delle analisi valutative svolte con l'Allegato I del D.LGS 152/06
4) Iter per la Stesura del Programma e confronto partenariale	In questo capitolo viene descritta la strategia di intervento del programma e i soggetti coinvolti
5) Struttura del Programma	In questo capitolo viene fatta una descrizione degli interventi previsti dal programma e dei benefici attesi dall'attuazione
6) Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile del Programma	In questo capitolo viene descritto il contributo del Programma al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
7) Effetti dell'Attuazione del Programma	In questo capitolo vengono descritti i potenziali effetti del Programma sull'ambiente
8) Coerenza con gli Obiettivi Ambientali e del Principio DNSH	In questo capitolo viene svolta la verifica di coerenza del Programma con il Principio DNSH
9) Sintesi delle motivazioni	In questo capitolo viene riportata una sintesi delle motivazioni che portano ad esprimere il provvedimento di assoggettabilità o meno a VAS

In particolare, si evidenzia:

- con riferimento alle caratteristiche del programma, nei paragrafi 3, 4 e 5 è riportata una descrizione del piano con il livello di definizione delle singole linee d'azione previste nonché con l'illustrazione dell'integrazione con gli altri strumenti di programmazione;
- il paragrafo 6 illustra gli obiettivi ambientali supportati dall'attuazione del programma;
- con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma, si evincerà dall'analisi del documento e, in particolare, dei paragrafi 7, 8 e 9, che tutti gli interventi per loro natura non comportano impatti significativi sull'ambiente;

- il RP, in aderenza alla nota EGESIF_21-0025-00 del contiene altresì, al paragrafo 8, la valutazione sulla coerenza del programma con i sei obiettivi del principio DNSH.

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA E AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO:

Il PN Sicurezza riguarda le regioni meno sviluppate del Paese ed è così articolato:

- **Asse 1 Rafforzare le azioni volte al contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti** attraverso sistemi digitali avanzati, il rafforzamento della Pubblica Amministrazione nelle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata e interventi volti ad accompagnare le Amministrazioni verso:
 - o L'e-government;
 - o il potenziamento della sicurezza informatica migliorandone la safety and security;
 - o la promozione della crescita delle competenze digitali.
- **L'Asse è suddiviso in 2 Linee di azioni:**

A. Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni della PA:

In tale contesto, si sostengono interventi finalizzati:

- al miglioramento della capacità di contrasto alle infiltrazioni criminali nella PA e nei settori produttivi anche attraverso il potenziamento del sistema multimediale di bordo degli operatori impegnati nel controllo del territorio;
- alla creazione di specifiche piattaforme, anche di tipo investigativo, volte a identificare e prevedere comportamenti fraudolenti mediante l'analisi delle relazioni esistenti tra soggetti e la creazione di una mappa di tipo Network Analysis;
- all'introduzione di nuove opportunità tecnologiche che consentano una più efficace automazione dei processi interni dell'azione amministrativa con un adeguato livello di sicurezza informatica;
- al rafforzamento della protezione dei dati e della continuità dei servizi informatici e telematici.

B. Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche:

In tale contesto si propone di sostenere, a titolo esemplificativo, interventi indirizzati:

- all'interoperabilità dei sistemi informativi e alla condivisione delle informazioni tra organismi pubblici per consentirne il pieno riuso;
- a potenziare i sistemi integrati di monitoraggio, controllo e supporto decisionale (come la *Smart Mapping Interface*) anche per garantire un sistema di telecomunicazione interoperabile con tutti i sistemi degli Enti di soccorso presenti sul territorio;
- allo sviluppo di piattaforme integrate di tipo *data mesh* che consentano di unire i dati delle Pubbliche Amministrazioni mediante nodi specializzati per dominio e creare una vista integrata dei soggetti e degli operatori economici;
- allo sviluppo di sistemi informativi di interoperabilità delle banche dati pubbliche (INPS, INAIL, AGCM, etc.), che consentano di aggiornare e ottimizzare il patrimonio informativo della PA, in

riferimento ad imprese ed operatori economici, per creare un rating di affidabilità a tutela della legalità nel mercato del lavoro;

- alla realizzazione di data center sicuri e affidabili in cui consolidare le infrastrutture digitali per abbattere lo spreco di risorse e aumentare la sostenibilità ambientale e la sicurezza. I nuovi data center, in coerenza con l'azione 16 del Piano Nazionale Innovazione 2025, puntano a favorire l'adozione e lo sviluppo di tecnologie di cloud computing per concentrare in un unico luogo i centri di elaborazione dati di enti pubblici e soggetti privati che operano in diversi settori, tra cui anche quello dei beni culturali. In tale contesto - in sinergia con il MiC, il MiT e le Regioni ed in continuità con la programmazione 14-20 – si intende contribuire alla sicurezza e tutela dei beni culturali, potenziando la capacità di prevenzione, indagine e contrasto degli illeciti connessi al settore culturale attraverso la valorizzazione del corredo informativo a disposizione della PA.

Nell'ambito del PN sono state inoltre pianificate le seguenti operazioni di importanza strategica:

1. Deep learning (Dotazione finanziaria stimata: 4.000.000,00 euro)

Beneficiario: INPS

Intervento che ha l'obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e irregolare (lavoro nero, lavoro full-time dichiarato come part-time, etc.) attraverso la lotta all'evasione contributiva e fiscale, coinvolgendo anche altri enti pubblici, tra cui l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate, grazie allo sviluppo e al potenziamento di un sistema di business intelligence che utilizza tecnologie di machine e deep learning.

2. Monitoraggio satellitare merci (Dotazione finanziaria stimata: 5.000.000,00 euro)

Beneficiario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Intervento che ha l'obiettivo di sviluppare possibili soluzioni per il monitoraggio delle merci, tramite sistemi GNSS (global navigation satellite system), in contesti connessi ai fast corridor ferroviari, nazionali e internazionali e alle green lane, per assicurare l'attraversamento veloce delle frontiere per merci collegate innanzitutto ai dispositivi di salute e servizi essenziali in un'epoca di pandemia. In particolare, il sistema si basa sull'interoperabilità tra i sistemi delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) ed ADM mediante la gate automation per l'ingresso ed uscita delle merci correlata a sensori di rilevamento.

TENUTO CONTO che

- Da quanto espresso ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale si evince che non si richiede l'assoggettamento a VAS del PN "Sicurezza per la Legalità";

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato I della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali
- che detti criteri, di cui all'Allegato I, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- f) carattere cumulativo degli effetti;
- g) natura transfrontaliera degli effetti;
- h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano/Programma e dal livello di conoscenza delle misure del Piano/Programma e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano/Programma, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano/Programma intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano/Programma può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano/programma stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce

un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.

- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare deve contenere le caratteristiche del Programma, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006):

- L'Autorità Proponente struttura il RP del PN Sicurezza per la Legalità al fine di valutarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006, citandoli nel capitolo 2, così come sono stati precedentemente elencati;
- Con riferimento alle caratteristiche del Programma, l'Autorità Proponente riporta specifiche considerazioni (cap. 3 e 5) dalle quali si evince, che il PN Sicurezza e Legalità" nel contribuire al rafforzamento della competitività e dell'innovatività dei sistemi produttivi economici, contrastare e prevenire i fenomeni criminali nonché la prevenzione e il contrasto all'illegalità; contribuisce agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 e dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

In particolare, il PN contribuisce all'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 "Pace, giustizia e istituzioni forti" e mira a contribuire al raggiungimento dei seguenti traguardi:

- ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato
- ridurre la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
- garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
- garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
- consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine

Analogamente, il PN contribuisce alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) ed in modo diretto alla macroarea PACE con riferimento a tutti gli obiettivi strategici nazionali della scelta "*Assicurare la legalità e la giustizia*":

- Intensificare la lotta alla criminalità
 - Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico
 - Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario
- Con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma, l'Autorità Proponente afferma come il Programma e in particolare le tipologie di interventi previsti, non comportano effetti significativi sull'ambiente.
 - L'assenza di impatto significativo è confermata anche dall'Autorità Proponente attraverso la verifica di coerenza con il principio DNSH, dalla quale si evince la assenza di impatti significativi sui sei obiettivi ambientali considerati, riportando uno schema sintetico dove emerge la mancanza di impatto conseguente la realizzazione delle tipologie di azione. La motivazione della mancanza di impatti significativi è da ricercare, come dichiarato, nella natura stessa degli interventi previsti. Le operazioni

finanziabili, infatti, hanno ad oggetto forniture quali reti tecnologiche, software, sistemi gestionali, banche dati, piattaforme e altre infrastrutture immateriali, utili al perseguimento degli obiettivi descritti. Nell'ambito dell'Asse non è prevista la realizzazione di lavori a carattere infrastrutturale.

- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente circa la valutazione del Programma rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non determina effetti negativi significativi sull'ambiente. La mancanza di significatività degli effetti ambientali del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa attraverso l'adozione di criteri di tutela ambientali e di indirizzo alla sostenibilità a partire da quelli indicati nella tabella relativa al DNSH riportata nel cap. 8.

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Il Proponente tratta il tema del DNSH in uno specifico capitolo del RP (Cap.8), che è focalizzato sulla valutazione dell'impatto ambientale del Programma in considerazione dei sei obiettivi ambientali trattati dal Regolamento sulla Tassonomia. La valutazione delle azioni proposte dal Programma evidenzia che non si prevede che le azioni abbiano un impatto negativo significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali contemplati. Le conclusioni specificano che la tipologia di azioni proposte dal Programma è stata valutata coerente con il principio DNSH

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma "Sicurezza per la Legalità" 2021-2027 non determina potenziali effetti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

**Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera**